

# STUDIO MORISCO RAGNI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Corso Francia 177/bis - 10139 TORINO  
☎ +39.011.749.10.32 / Fax +39.011.749.10.32

**Dott. FORTUNATO MORISCO**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE  
PERITO DEL TRIBUNALE

**Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE  
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti  
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 03 giugno 2014

**Circolare 12/2014: Lavoro a tempo determinato - Novità**

Gentile Cliente,

la presente è per comunicarLe che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto c.d. "Jobs Act", in vigore dal 20 maggio 2014, contenente, tra l'altro, misure di semplificazione in tema di contratto a termine di cui vengono sintetizzati i principali aspetti

## LAVORO A TEMPO DETERMINATO

La disciplina di tale fattispecie contrattuale viene nuovamente modificata, per renderne più flessibile l'utilizzo e creare nuova occupazione soprattutto giovanile.

In particolare, le novità introdotte dal Legislatore riguardano i seguenti aspetti del rapporto di lavoro a termine:

- estensione dell'**acausalità** che diviene la regola **generale**;
- ampliamento della possibilità di ricorso alla **proroga**;
- previsione **di un contingentamento legale** per la **stipula** di **contratti** da parte di ciascun datore di lavoro;
- il **congedo** obbligatorio **di maternità**, intervenuto nell'esecuzione di un precedente contratto a termine, è utile ai fini del **diritto di precedenza**

#### Acausalità

La durata del contratto a tempo determinato, per il quale **non sempre** è necessaria l'**indicazione** di una **causale** giustificativa (origine di numerosi contenziosi tra lavoratore e azienda), viene innalzata a **36 mesi**, comprensivi di eventuali proroghe e riguarda lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.

#### Proroghe

Viene **estesa** la **possibilità** di **ricorso** alla proroga, **non più** consentita per **una sola volta** ed a condizione della sussistenza di **ragioni oggettive**.

Fermo restando il consenso del lavoratore e la durata iniziale del contratto inferiore a tre anni, sono ammesse **proroghe** fino ad un **massimo** di **cinque volte** (in sede di conversione in legge è stato ridotto l'originario numero di otto proroghe), nel limite dei complessivi **36 mesi**. Unica condizione è che tali proroghe si riferiscano alla **stessa attività lavorativa** (stesse mansioni), per la quale il contratto è stato stipulato a termine.

#### Limite quantitativo

Viene introdotto per i datori di lavoro il rispetto del **contingentamento legale** (derogabile dai CCNL) dei rapporti di lavoro a tempo determinato.

Rimane salva, in via generale, la **possibilità** di **derogare a tale limite** quantitativo da parte della **contrattazione collettiva**, fatta salva l'**inesistenza** di limiti quantitativi per esigenze legate, tra l'altro, a sostituzioni e alla stagionalità

#### Diritto di precedenza

A maggior garanzia del lavoratore e della facoltà di esercizio del diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni effettuate dal datore, tale diritto va **esplicitamente richiamato** dal datore stesso nell'**atto** con cui è apposto il termine al contratto.

\* \* \* \* \*

Restando a disposizione per approfondimenti porgiamo cordiali saluti

Dr.ssa Mariavirginia Ragni